

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione

## Soggetto Imputato

Datore\_Lavoro\_Pubblico   
  Datore\_lavoro\_Privato   
  CSP/CSE   
  Dirigente   
  Responsabile\_Lavori  
 Committente   
  Preposto   
  RSPP   
  Lavoratore  
 Altro

## Esito

Assoluzione  
 Condanna   
  Pena detentiva   
  Pena detentiva+pecuniaria   
  Pena pecuniaria   
  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso   
 Risarcimento alla costruita parte civile  
 Altri elementi

Quantum

1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello

## Classificazione evento

Infortunio   
  Malattia   
  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni   
 Morte

## Soggetto leso

Operaio   
 Artigiano   
 Impiegato   
 Imprenditore   
 Ulteriori soggetti lesi   
 Altro   Salute Sicurezza

## Fattispecie

Mentre erano intenti all'installazione di una tubazione all'interno di uno scavo profondo 4,5 metri, un grosso quantitativo di terreno si staccava da una parete investendoli in pieno. In seguito allo smottamento un operaio decedeva sul colpo per gravi lesioni da schiacciamento mentre altri due riportavano fratture multiple.

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato   
 Pubblico   
 Cantiere   
 Ufficio  
 Fabbrica   
 Altro

## Principio di diritto

La nomina di D. S. quale responsabile del procedimento amministrativo relativo all'intervento di manutenzione straordinaria della fognatura non è assimilabile alle posizioni di garanzia del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza. D.S., inoltre, non si è in alcun modo ingerito nell'esecuzione dei lavori, escludendosi per questa via la possibilità di ritenere dimostrata la responsabilità dell'imputato in ragione di un comportamento concludente, suscettibile di rivelare l'assunzione di fatto di funzioni tipiche riconducibili alla figura di un garante. Alla stregua di quanto risulta enucleato dalle emergenze processuali, la posizione del Comune di XX non era parificabile a quella del committente dei lavori, agendo una concessionaria in piena autonomia e non essendosi riscontrate manifestazioni di interferenza nelle scelte di quest'ultima.

I giudici di merito hanno rilevato come, in virtù della convenzione stipulata con il Comune, la concessionaria dovesse qualificarsi soggetto gestore del servizio idrico, con la conseguenza che gli oneri relativi alla gestione erano da intendersi riferiti interamente a suo carico.

Tra questi oneri rientrava la sostituzione di parti della fognatura, opera priva di carattere di novità, avente una finalità conservativa e funzionale allo svolgimento del servizio. E' stato quindi correttamente ritenuto che il lavoro di cui si tratta rientrasse nella tipologia dei lavori di manutenzione straordinaria (in coerenza con la definizione ricavabile dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n.380/2001, "ratione temporis" applicabile, che fa riferimento alle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso).

In ragione della convenzione stipulata, richiamata in motivazione, era demandato al concessionario l'obbligo di provvedere, in autonomia, anche di spesa, alle operazioni di manutenzione (ordinaria e straordinaria), e di organizzare i servizi tecnici ed amministrativi necessari per l'espletamento di quanto previsto nell'atto concessorio.

La correttezza della ricostruzione offerta dai giudici di merito trova conferma nella parte in cui si evidenzia che il Comune aveva solo comunicato alla società - sulla base di segnalazione dei cittadini, fruitori del servizio - la necessità di intervenire sul tratto di fognatura da riparare, senza ingerenza alcuna nelle scelte operative.

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al ricorrente C.F. perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Revoca le statuizioni civili nei suoi confronti. Rigetta i ricorsi delle parti civili ricorrenti che condanna al pagamento delle spese processuali.

In Roma, cisì deciso il 25 marzo 2021.

## Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**